

| | |
|---|---|
| <p>UNIONE MONTANA DEI COMUNI OLIMPICI "VIA LATTEA"</p> <p>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</p> <p>Piazza Vittorio Amedeo n° 1</p> <p>10050 – Cesana Torinese (TO)</p> <p>P.E.C. unionevialattea@legalmail.it</p> <p>Tel: 0122.89114</p> |  |
|---|---|

| LETTERA DI INVITO |
|--|
| <p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO CRITERIO MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4 DEL D. LGS N. 36/2023</p> |
| <p>Affidamento dei lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'ex-municipio del Comune di Sauze d'Oulx - Lotto 1 opere edili ed impianti elettrici.</p> <p>CUP J67H22000660001</p> |
| <p>CIG: B994FE6596</p> |

Premesse e informazioni generali relative all'appalto

Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. **La procedura è riservata agli operatori economici che hanno presentato regolare istanza a seguito dell'indagine di mercato, nelle forme e modalità indicate nella Determina a Contrarre n. 184 del 03/07/2025 dell'Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza del comune di Sauze d'Oulx;**

Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Procedura indetta con determinazione a contrarre n° 184 del 03/07/2025 dell'Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza del comune di Sauze d'Oulx e con determinazione di indizione n. 460 del 12/12/2025.

NUTS: ITC11

CPV prevalente: 453 - Lavori di installazione di impianti in edifici
454 - Lavori di completamento degli edifici

CIG: B994FE6596

CUP: J67H22000660001

Luogo di esecuzione: Comune di Sauze d'Oulx

Breve descrizione dell'intervento:

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la completa riqualificazione degli ambienti interni a disposizione del Comune di Sauze d'Oulx, come meglio identificato all'interno degli elaborati di progetto.

L'intervento si propone la completa riqualificazione degli ambienti interni a disposizione del Comune di Sauze d'Oulx del primo e secondo piano, mentre non si interviene sul piano terra, attuale sede dell'Ufficio Postale e sulle pareti esterne già recentemente rinnovate.

Di seguito si elencano sinteticamente gli interventi previsti:

- Ripristino intonaci e decorazione di tutte le pareti e soffitti;
- Sostituzione ed integrazione degli impianti elettrici, trasmissione dati e termoidraulici;
- Sostituzione di alcune pavimentazioni esistenti con nuova pavimentazione in pietra;
- Verniciatura di tutti gli elementi metallici;
- Sostituzione davanzali interni con nuovi in pietra e in legno;
- Formazione di isolamento con pannelli in lana di roccia sotto finestra e protetto con contro-parete in blocchi di calcestruzzo;
- Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso con interposto materassino termo isolante in lana di roccia;
- Realizzazione nuove tramezze in cartongesso con isolante termoacustico in materassino in lana di roccia;
- Realizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica monocottura
- Fornitura e posa in opera di sanitari.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Si precisa che i LAVORI DOVRANNO INDEROGABILMENTE INIZIARE ENTRO LA META' DEL MESE DI APRILE 2026.

Criterio di affidamento:

criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Responsabile Unico di Progetto:

Responsabile area OOPP e Centrale di Committenza - Arch. Giorgio Fasano

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

Responsabile area OOPP e Centrale di Committenza - Arch. Giorgio Fasano

Documentazione di Gara:

Ai sensi dell'art. 85 del Codice i seguenti documenti di gara sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet <https://piattaforma.asmecomm.it/> e comprendono:

1. Lettera d'invito

2. modello A – Istanza di partecipazione
3. modello B - Offerta Economica (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
4. DGUE (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
5. Progetto dell'opera
6. Patto di integrità
7. Attestazione qualificazione SOA o documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti come indicato al successivo capitolo "3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria"

Chiarimenti:

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto "Formula quesito" che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di **venerdì 30 gennaio 2025 - 12:00**.

Formula Quesito:

consente all'Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l'Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell'Ente. La risposta al quesito perverrà all'Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L'Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

TITOLO 1 – ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1.1. Quantitativo ed entità dell'appalto.

| | |
|---|---------------------|
| OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED IMPIANTI | 162 495.90 € |
| <i>di cui per la mano d'opera (pari al 43,543%)</i> | <i>73 293.27 €</i> |
| PER ONERI SICUREZZA SPECIALI | 5 829.90 € |
| TOTALE IMPORTO POSTO A BASE DI GARA | 168 325.80 € |

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo complessivo dell'appalto, ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di **€ 73.293,90 (settantatremiladuecentonovantatre/90 €)**.

Si ricorda che, come previsto dall'art.41 c. 14 del D.lgs 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Alla luce di quanto previsto dall'art.41 c.14, prevedendo dunque che l'operatore economico possa avere un ribasso complessivo che includa importi inferiori a quanto individuato dalla stazione appaltante gli importi di aggiudicazione saranno calcolati come segue:

$$\text{Importo Aggiudicazione} = [(\text{Lavori} + \text{Costi della manodopera}) - \text{ribasso percentuale}] + \text{Oneri sicurezza}$$

Si precisa che qualora l'operatore economico nel formulare il ribasso si avvalga di quanto previsto ai sensi dell'art. 41, comma 14, ultimo periodo "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale", dovrà fornire alla presente Stazione Appaltante idoneo giustificativo.

1.2. Durata dell'appalto.

I lavori dovranno essere ultimati entro **200 (duecento) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è prevista l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

1.3. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

1.4 Aumento prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie.

TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

2.1. Operatori economici ammessi

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 104 del medesimo decreto.

2.2. Operatori economici costituiti in forma associata.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione si applica quanto indicato all'art. 67 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

3.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 per le seguenti categorie di opere:

| COD. | DESCRIZIONE | CATEGORIE | IMPORTO | % SUL TOTALE |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------|
| OG2 Classe I | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | Prevalente | € 102.800,37 | 61,073 |
| OS30 Classe I | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Scorporabili e subappaltabili | € 27.129,55 | 16,117 |
| OS28 Classe I | Impianti termici e di condizionamento | Scorporabili e subappaltabili | € 38.395,88 | 22,810 |
| TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | € 168.325,80 | 100 |

Si richiama quanto disciplinato dalla PARTE IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori - Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti che recita:

“1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

(l'ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.”

Si richiama inoltre l'Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

della Legge 23 maggio 2014, n. 80 che recita:

“1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 - n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento”

Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, i concorrenti dovranno alternativamente:

- Possedere l’attestazione SOA per la categoria prevalente, ed eventualmente delle scorporabili, nel rispetto delle condizioni citate nei precedenti paragrafi;

oppure

- Trattandosi di singole categorie inferiori ad € 150.00,00 euro, accertare di aver:
 - Eseguito direttamente un importo dei lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo della categoria;
 - Sostenere costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - Possedere adeguata attrezzatura tecnica.

In tale contesto l'operatore dovrà pertanto presentare nelle successive fasi i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) o documenti equivalenti che dimostrino il possesso dei requisiti per le categorie prevalenti e scorporabili. I CEL presentati dovranno essere conformi alla normativa vigente e rilasciati in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle relative linee guida dell'ANAC e dovranno essere emessi regolarmente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. A questi dovranno essere esplicitati i costi del personale e le attrezzature tecniche.

Oppure

Possedere l'attestazione per l'importo complessivo dell'intero appalto nella categoria prevalente, pari all'attestazione SOA "OG2" in classe I e subappaltare le categorie scorporabili OS30 ed OS28.

Richiamato il Parere MIT 08/03/2024 n. 2336 secondo il quale "...nel nuovo Codice D. Lgs n. 36/2023 si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria".

Considerato quanto sopra l'operatore economico potrà pertanto qualificarsi con il possesso dell'attestazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e subappaltare obbligatoriamente le categorie scorporabili a soggetti qualificati (subappalto qualificante o necessario).

Si precisa, inoltre, che ai sensi del D.Lgs 36/2023, per l'operatore economico è possibile o procede con il subappalto anche della categoria prevalente entro il limite della quota di lavori pari al 49,99 % impegnandosi ad eseguire le lavorazioni per una quota di almeno il 50,01% specificandone dunque le relative suddivisioni degli importi in fase di presentazione dell'offerta.

Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, i concorrenti dovranno possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente, ed eventualmente se presenti delle scorporabili, nel rispetto delle condizioni citate nei precedenti paragrafi.

3.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.2.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.5 Avalimento

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale indicati nei paragrafi precedenti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al

concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario così come la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

3.6 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'interno del DGUE. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo come da normativa vigente.

TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 senza fissare alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte in aumento e secondo i contenuti del capitolato prestazionale approvato.

TITOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

5.1. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **martedì 03 febbraio 2026 – ore 10:00.** Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

5.2. Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/> menù "Accedi".

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato (https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php), ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente

documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

Le informazioni sulle modalità di caricamento sono reperibili al seguente link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

6.1. Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Asmecomm (<https://piattaforma.asmecomm.it>) per compilare, consultare o allegare la seguente documentazione:

1. Lettera di invito
2. modello A – Istanza di partecipazione
3. modello B - Offerta Economica (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
4. allegato C – assenza di conflitto di interessi;
5. Ricevuta del pagamento del Contributo ANAC
6. Progetto dell'opera
7. Patto di integrità
8. Attestazione qualificazione SOA o documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti come indicato al successivo capitolo *“3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria”*
9. Documentazione in caso di avvalimento (di cui al punto 3.5 del presente disciplinare di gara)
10. Documentazione per i soggetti associati (di cui al punto 2.2 del presente disciplinare di gara)
11. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6.1.1. Modello A - Istanza di partecipazione alla gara

Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo

Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del D. Lgs. 36/2023;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 36/2023;

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

- L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)”;
- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), h) del D. Lgs. n. 36/2023 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), c) del D. Lgs. n. 36/2023, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, c.2 lett. d) del medesimo decreto, il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere presentato e sottoscritto, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché dall'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell'eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente punto del presente Disciplinare di gara.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

6.1.3 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, vista l'urgenza dell'esecuzione delle opere a protezione della struttura e di conseguenza la necessità di garantire un tempestivo intervento da parte dell'aggiudicatario, la garanzia provvisoria non è richiesta.

6.1.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento.

Si indicano di seguito gli importi del contributo da corrispondere:

Contributo ANAC - € 18,00

In fase di procedura di gara la stazione appaltante potrà eventualmente procedere al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo utilizzando il sistema FVOE di ANAC. Si richiede di allegare copia della ricevuta del pagamento del sopracitato contributo.

6.1.5. Patto di integrità

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente allegato dal partecipante alla gara in oggetto. Tale documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

6.1.6 Clausole sociali

Ai sensi degli artt. 11 e 57 del D. Lgs 36/2023, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, l'operatore economico applica i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art. 11 del comma 2 del D. Lgs. 36/2023 si indicano di seguito i contratti collettivi applicabili al presente appalto:

- *C.C.N.L. edili - industria;*

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha facoltà di indicare un contratto collettivo applicato differente da quello sopra indicato, purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele. In tal caso, al fine di procedere all'eventuale aggiudicazione, l'operatore economico dovrà garantire, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di applicare il medesimo contratto collettivo per tutta la durata dell'appalto e dichiarare l'equivalenza delle tutele.

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art.97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Al titolare effettivo o ai titolari effettivi si richiede di compilare e allegare, in sede di domanda di ammissione, il modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato C).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili mediante FVOE in conformità alla Deliberazione ANAC numero 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando di gara.

Nei confronti del concorrente risultato migliore offerente, in occasione delle verifiche previste dall'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si procederà ad acquisire la documentazione utile a comprovare i requisiti generali, i requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

La verifica sui requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale sarà condotta tramite FVOE. La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle conseguenze previste dagli artt. n. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023.

6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali

6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, con la quale l'offerente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

Nello specifico, per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti SOA, risulta fondamentale per l'operatore economico partecipante, indicare sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) le categorie che si intendono subappaltare indicando le percentuali di subappalto specifiche (nel rispetto delle quote minime subappaltabili per ogni categoria indicato nella tabella estratta dal Capitolato Speciale di Appalto).

6.2.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 36/2023) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

6.2.4. Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del D. Lgs. 36/2023, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

6.2.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui al Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 36/2023 e le proprie capacità professionali.

6.2.6. Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare

il possesso dei requisiti di ordine speciale per migliorare la propria offerta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

A tal fine si richiede all'ausiliario di dichiarare all'interno del DGUE il possesso dei requisiti di cui al Titolo 3 del presente disciplinare compilando l'apposita sezione. Si richiede altresì di presentare una dichiarazione, da allegare alla documentazione amministrativa, nella quale l'ausiliario si impegna verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento.

Si richiede al concorrente di allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, il quale deve esser nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario di cui sopra unitamente al DGUE da esso compilato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui sussistano per l'ausiliario motivi di esclusione, nel caso in cui non vengano soddisfatti i requisiti di ordine speciale, nel caso di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, si applica quanto indicato al Titolo 3 del presente disciplinare.

TITOLO 7 – BUSTA B OFFERTA ECONOMICA

7.1 Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

7.1.2. Ribasso percentuale sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto.

L'offerta economica, sul modello **generato dal sistema** sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione del servizio mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo stimato complessivo dell'appalto, con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
- b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) l'offerta è corredata dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della

sicurezza

Le istruzioni riguardanti il caricamento della “Busta B – offerta economica” sono disponibili al link https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

7.1.3. Invio della Partecipazione

Le istruzioni per l'invio dell'istanza di partecipazione sono reperibili al link https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

ATTENZIONE: il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

TITOLO 8 – PROCEDURA DI GARA

8.1. Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa

Il giorno **martedì 03 febbraio 2026 alle ore 10:30** presso gli Uffici UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 12.1.1.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da:

- un Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa ed economica;

che, in armonia con le disposizioni contenute del presente Bando di Gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti vigente, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte economiche e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Tecnico – Area Opere Pubbliche dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (3° piano).

A tale seduta del Seggio di Gara, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente, legale rappresentante o suo delegato munito di delega con allegate fotocopie dei documenti di identificazione.

In detta seduta il Seggio di Gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste: "A – Documentazione amministrativa", "B – Offerta economica";
- c) apertura della sola busta "A – Documentazione amministrativa" ed esame volto alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti ed i consorzi.

In caso di soccorso istruttorio si procederà a sospendere la gara e a comunicare con successivo avviso il proseguimento della stessa. In caso di contrario si procederà con la procedura di gara seduta stante, come indicato nella seconda fase.

Seconda fase

Successivamente, in seduta pubblica, ad opera della Commissione di Gara, presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Tecnico – Area Opere Pubbliche dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (3° piano), si procederà:

- all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- all'accertamento dell'esistenza e della regolarità dei documenti in essa contenuti;
- alla lettura dei ribassi offerti nonché alla conseguente predisposizione della graduatoria delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria.

8.2. Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di elementi formali della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata, nelle casistiche previste dalla normativa e dalla disciplina in genere. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti

per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6.1.8 del presente bando.

8.3. Apertura delle Offerte Economiche

Di seguito - ovvero nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1. - il soggetto che presiede il Seggio di Gara, in seduta pubblica, procede alla lettura dei ribassi percentuali presentati dagli operatori partecipanti.

8.3.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

8.3.2. Esclusione automatica delle offerte anomale e formazione della graduatoria provvisoria

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 – “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. “

Si comunica che qualora il numero di offerte ammesse risulti essere pari o superiore a 5, il Seggio di Gara, utilizzando lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione, procederà al calcolo delle offerte anomale secondo il **metodo A** così come disciplinato dall'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.

TITOLO 10 – AGGIUDICAZIONE

10.1.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito nelle modalità di cui all'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo Titolo IV – Capo II dello stesso decreto.

10.1.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 27, 28 e 111 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO

11.1.1. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni, come indicato nel capitolato speciale d'appalto, come segue:
 - b1) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

In ottemperanza alla delibera ANAC n. 464 del 22 luglio 2022 la stazione appaltante eseguirà il controllo della permanenza dei requisiti indicati nel presente disciplinare, attestati con idonea documentazione inserita nel FVOE, anche in fase di esecuzione del contratto.

TITOLO 12 – COMUNICAZIONI

12.1.1. Comunicazioni agli operatori economici.

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

13.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e Valle d'Aosta.

13.1.2. Supplente

Ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

13.1.3. Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o

dell'Unione europea;

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

13.1.4. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how).

In tal caso, l'operatore dovrà:

1. puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni

generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

2. produrre una copia dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la copia dell'offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

14.1.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

13.1.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

13.1.6. Protocollo di legalità.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p.,

353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

TITOLO 14 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

14.1 Mancata ottemperanza

Nelle eventualità in cui vi sia:

- una mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la gara di scadenza di presentazione dell'offerente;
- il mancato rispetto della quota del 30 % di assunzioni di giovani e donne, se previste;
- il mancato rispetto alle ipotesi individuate dalla stazione appaltante come requisiti premiali, se previsti;

si applicherà una sanzione giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Cesana T.se, lì 13/01/2026

Il Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giorgio Fasano